



**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 207 DEL 07/12/2017**

OGGETTO

L.R. 4-2016 ORDINAMENTO TURISTICO REGIONALE - MODIFICA DELLO STATUTO
DELLA DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

IL PRESIDENTE

Vista:

- la Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 4 concernente “Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della Legge regionale 4 marzo 1998, n.7”, abrogazione della Legge Regionale n. 7/98, cessando, al 31.12.2016, la norma transitoria;
- la suddetta Legge regionale 25 marzo 2016, n. 4, che all'art. 12, comma 2, istituisce le Destinazioni Turistiche di interesse regionale, ai fini dell'organizzazione della promo-commercializzazione del turismo dell'Emilia Romagna;
- la Delibera del Consiglio Provinciale di Reggio Emilia n.3 del 07/03/2017 con il quale si approva la proposta della Regione Emilia Romagna di istituzione dell'area vasta a finalità turistica e della relativa Destinazione Turistica e la bozza dello Statuto;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 595 del 05.05.2017 che istituisce l'area vasta a finalità turistica e la Destinazione Turistica Emilia (Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia) ed approva il relativo Statuto;
- la comunicazione della Destinazione Turistica Emilia del 23/11/2017 prot. n. 31670 con la quale si chiede ai soggetti Soci di recepire le proposte di modifiche statutarie;

Considerato che al fine di consentire la piena operatività della Destinazione Turistica Emilia, il Consiglio di Amministrazione propone di apportare alcune modifiche ed integrazioni allo Statuto già approvato, in particolare:

- all'Art. 9 Funzionamento dell'Assemblea, comma 4 “Salvo che non sia diversamente previsto dal presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e a maggioranza assoluta delle relative quote”, si ritiene di modificare cancellando la frase, “...e a *maggioranza assoluta delle relative quote*”;
- è necessario modificare il comma 2 dell'art. 14 Modalità di nomina del Direttore, per consentire la candidature al ruolo di Direttore della DT Emilia ad un più ampio spettro di candidati. Il citato art. 14 al comma 2 recita: “Il Direttore è scelto tra persone in possesso del diploma di laurea magistrale o diploma equivalente e di comprovata esperienza almeno quinquennale, maturata nei dieci anni precedenti la presentazione della candidatura, prioritariamente tra i dirigenti di ruolo della Regione, delle Province e degli Enti locali. Solo ove non sia reperibile una figura avente i requisiti sopra individuati, il Direttore è scelto previa pubblicazione di un avviso pubblico e conseguente predisposizione di un elenco di idonei. Con la deliberazione di approvazione dell'avviso sono specificati i criteri da utilizzare al fine di valutare la comprovata esperienza dirigenziale richiesta ed è definita la composizione della commissione che svolge la selezione ai fini dell'inserimento nell'elenco degli idonei”.

Si ritiene di modificare il comma 2 dell'articolo aggiungendo la possibilità di nomina a Direttore, oltre che a Dirigenti, anche a persone che ricoprano la posizione di “Funzionario direttivo della Regione, delle Province e degli Enti Locali”, pertanto, si ritiene di sostituire il comma 2 dell'art. 14 con il seguente:

“Il Direttore è scelto tra persone in possesso del diploma di laurea magistrale o

diploma equivalente e di comprovata esperienza almeno quinquennale, maturata nei dieci anni precedenti la presentazione della candidatura, prioritariamente tra i dirigenti e i funzionari direttivi di ruolo della Regione, delle Province e degli Enti locali. Solo ove non sia reperibile una figura avente i requisiti sopra individuati, il Direttore è scelto previa pubblicazione di un avviso pubblico e conseguente predisposizione di un elenco di idonei. Con la deliberazione di approvazione dell'avviso sono specificati i criteri da utilizzare al fine di valutare la comprovata esperienza dirigenziale ovvero direttiva richiesta, ed è definita la composizione della commissione che svolge la selezione ai fini dell'inserimento nell'elenco degli idonei";

- è necessario recepire le disposizioni della DGR 1151 del 02/08/2017 "LR 4/2016 – Modifica della deliberazione n. 447/2017 in merito alla composizione delle Cabine di Regia delle Destinazioni Turistiche", relativamente al numero massimo dei componenti la Cabina di Regia e modificare pertanto l'art. 18 comma 2 dello Statuto sostituendo la locuzione "..... massimo di 15 membri" con la locuzione "..... massimo 16 membri";

Ritenuto di approvare le modifiche sopradescritte agli articoli 9, 14 e 18 dello Statuto della Destinazione Turistica "Emilia";

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000, il parere favorevole del Dirigente del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica, dando atto che non viene acquisito il parere contabile in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

DECRETA

1. **di modificare lo Statuto della Destinazione Turistica Emilia agli articoli 9, 14 e 18** per le motivazioni espresse in premessa, così come di seguito riportato:

Articolo 9 Funzionamento dell'Assemblea, comma 4:

"Salvo che non sia diversamente previsto dal presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti";

Articolo 14 Modalità di nomina del Direttore, comma 2 :

"Il Direttore è scelto tra persone in possesso del diploma di laurea magistrale o diploma equivalente e di comprovata esperienza almeno quinquennale, maturata nei dieci anni precedenti la presentazione della candidatura, prioritariamente tra i dirigenti e i funzionari direttivi di ruolo della Regione, delle Province e degli Enti locali. Solo ove non sia reperibile una figura avente i requisiti sopra individuati, il Direttore è scelto previa pubblicazione di un avviso pubblico e conseguente predisposizione di un elenco di idonei. Con la deliberazione di approvazione dell'avviso sono specificati i criteri da utilizzare al fine di valutare la comprovata esperienza dirigenziale ovvero direttiva richiesta ed è definita la composizione della commissione che svolge la selezione ai fini dell'inserimento nell'elenco degli

idonei”,

Articolo 18 Cabina di Regia, comma 2:

“La Cabina di Regia, tenuto conto delle Linee Guida della Giunta Regionale, può essere composta da un minimo di 7 ad un massimo di 16 membri”.

2. di trasmettere gli estremi del presente atto alla Destinazione Turistica Emilia;
3. di dare atto, infine, che il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATO:

- parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 07/12/2017

IL PRESIDENTE
F.to MANGHI GIAMMARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma